

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Mafia - Riciclaggio e procedure esecutive

- A. *La lotta alla criminalità organizzata rappresenta una priorità strategica per il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e mira in ultima analisi a garantire la sicurezza interna della Svizzera. Per raggiungere questo obiettivo è richiesto un approccio interdisciplinare. Infatti, l'individuazione di tratti distintivi della criminalità organizzata scaturisce spesso non dalle autorità di perseguimento penale, bensì da quelle «civili», in quanto direttamente interessate per via del loro coinvolgimento in acquisti pubblici, controlli fiscali, ispezioni sul luogo di lavoro ecc. Per combattere congiuntamente ed efficacemente la criminalità organizzata, le autorità devono poter individuare le attività sospette, scambiare e analizzare le informazioni pertinenti e utilizzarle nel lavoro di prevenzione, nelle indagini e nei procedimenti penali.*

Questo l'Incipit del documento, *Punto della situazione: strumenti a disposizione delle autorità nella lotta alla criminalità organizzata in Svizzera (luglio 2023)* della Fedpol¹

La Strategia di lotta alla criminalità 2020–2023, elaborata da Fedpol, prevede un metodo di lavoro che garantisca un coordinamento operativo ottimale tra la Confederazione e i Cantoni. Questo metodo di lavoro è stato definito dal piano Countering Organised Crime (COC).

Esso è un metodo di lavoro basato sulla collaborazione, e la relativa ottimizzazione, tra autorità federali, cantonali e comunali che svolgono funzioni in diversi ambiti di attività quali il perseguimento penale, la migrazione, i controlli doganali, l'aggiudicazione di appalti pubblici, la sorveglianza del mercato del lavoro, ... ed in genere anche le autorità civili. L'istituzione e la gestione di COC non richiedono la creazione di una base giuridica nuova. Tutte le autorità coinvolte sottostanno alle vigenti disposizioni giuridiche, soprattutto per quanto riguarda il trattamento e la protezione dei dati personali. Un team di esperti ha formulato delle raccomandazioni anche in materia di prevenzione del crimine organizzato. Tra queste anche quella del *“Rafforzamento della sensibilizzazione di tutte le autorità in materia di attività e metodi della Criminalità Organizzata. Lo scambio di informazioni agevole e rapido tra tutte le autorità (con e senza competenze in materia di perseguimento penale)*.

- B. In occasione del congresso della società dei giuristi svizzeri 2023, l'avv. Fernando Piccirilli, Capo Sezione di esecuzione e fallimento cantonale ha trattato *Il pericolo di riciclaggio di denaro nei pagamenti agli sportelli degli Uffici di esecuzione*². Sul tema è ritornato di recente anche l'avv. Paolo Bernasconi in un articolo (*Gravi lacune nella lotta contro il riciclaggio*) su un quotidiano romando e su uno ticinese³.

La problematica ben si inserisce nel contesto di cooperazione e prevenzione non solo nell'ambito del riciclaggio di denaro ma anche del crimine organizzato.

Tanto è che è ben nota la frase di Giovanni Falcone secondo la quale *“Per combattere la mafia e contrastarne il potere, bisogna seguire la traccia dei soldi”*.

1

<file:///F:/COMMISSIONE%20GIUSTIZIA%20E%20DIRITTI/MAFIA/punto%20situazione%20strumenti%20lotta%20a%20cimine%20organizzato%202023%20bestandesaufnahme-bekaempfung-ok-i.pdf>

² https://www.iuristenverein.ch/sites/default/files/thesen_7.pdf

³ <https://www.laregione.ch/i-contributi/i-dibattiti/1751236/gravi-lacune-nella-lotta-contro-il-riciclaggio>

Ora, sappiamo che gli Uffici di esecuzione e gli Uffici dei fallimenti non sono sottoposti alla Legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e che nella LEF vi sono alcune norme (artt. 12, 129, 136, 259, 149a LEF) che disciplinano i pagamenti in contanti.

Limitazioni sono state introdotte per i pagamenti in occasione di aste mobiliari e immobiliari, limitando la facoltà di pagare in contanti somme fino a fr. 100'000.--, l'estinzione dell'eventuale saldo dovrà essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della LRD.

Tuttavia, nessuna limitazione è attualmente prevista per i pagamenti a contanti all'ufficio in altri casi.

Questo comporta dei rischi di riciclaggio atteso come gli Uffici di esecuzione devono accettare ogni pagamento. Non possono fare domande sull'origine del denaro.

Tale "lacuna legislativa" può essere sfruttata per scopi estranei all'incasso forzato della propria pretesa pecuniaria⁴.

Sono stati accertati diversi casi che seguono il seguente modus operandi:

- Quando qualcuno vuole riciclare del denaro, si rivolge a un conoscente, nei confronti del quale inoltra una domanda di esecuzione, ad esempio per la restituzione di un prestito fittizio di 100'000 franchi.
- In seguito, dà il denaro al conoscente (presunto debitore) per saldare la procedura all'Ufficio di esecuzione.
- L'ufficio prende il denaro «sporco» e lo trasferisce sul conto del creditore («riciclatore»).
- In questo modo, il denaro può essere riciclato molto facilmente attraverso un'autorità che gestisce la transazione e che è ignara degli intenti truffaldini delle parti coinvolte. Il trasferimento dall'ufficio rende il denaro «pulito».

Il legislatore federale essendo piuttosto freddo verso l'adozione di modifiche di legge in questo contesto, sulla base di proposte pubblicate dall'Avv. Piccirilli, il Cantone ha formulato delle proposte partendo dall'economia privata laddove le restrizioni sono maggiori. Chiunque voglia depositare grandi quantità di contanti in banca, segnatamente importi superiori a 15'000 franchi, deve rispondere a domande sull'origine del denaro.

Le banche segnalano alle autorità di vigilanza i casi sospetti di riciclaggio di denaro.

In breve, s'impone un abbassamento degli importi pagabili a contanti allo sportello e l'abolizione totale dei pagamenti in contanti in ambito di realizzazioni mobiliari o immobiliari.

- Monitorare l'entità e la frequenza dei pagamenti agli sportelli e segnalare alle autorità penali eventuali sospetti di riciclaggio ai sensi dell'art. 305 bis CP.
- Verificare le esecuzioni che vengono pagate prima del rigetto dell'opposizione o della continuazione della procedura e verificare l'importo del "credito".
- Verificare la tipologia di creditori le cui esecuzioni vengono saldate prima del pignoramento.

Questi controlli sono facilmente attuabili attraverso i diversi programmi informatici in uso presso gli Uffici di esecuzione in Svizzera.

Se vi sono modifiche di legge federale da apportare, quali ad es. la limitazione dei pagamenti in contanti allo sportello a fr. 5'000.-- o l'abolizione dei pagamenti in contanti durante le aste e specificando nelle condizioni d'incanto che il pagamento potrà avvenire unicamente tramite un intermediario finanziario ai sensi della LRD, vi sono alcune cose che potrebbero essere attuale a livello Cantonale.

⁴ cfr. Sascha Buchbinder, Schein-Betreibungen: Geldwäsche via Amt, SRF Rendez-vous, emissione del 22.06.2022

- C. Il Cantone ha quindi chiesto a Berna un giro di vite sul pagamento dei debiti in contante ritenendo il rischio di riciclaggio troppo elevato. Era gennaio 2023 ⁵. Per le autorità cantonali ticinesi, ma anche, ad esempio, per la Conferenza svizzera degli ufficiali di esecuzione e fallimenti e altri Cantoni (pochi a dire il vero) si era chiesto di ridurre il limite a 15'000 franchi come le banche. Atteso come la Confederazione pareva muoversi troppo timidamente e lentamente, il Ticino ha deciso di agire anche sul piano cantonale. Ha avviato verifiche sulla possibilità di introdurre un'autodichiarazione già a partire dai 5'000 franchi. La persona che vuole effettuare il pagamento dovrà indicare l'origine del denaro contante, se è "provento dalla propria attività, da una donazione, da una vendita, da familiari o da finanziamenti bancari".
- D. In conclusione, atteso come l'uso criminoso di vuoti legislativi e limiti al controllo dettato da prassi amministrative non al passo con le attività illecite, si rileva che non soltanto l'economica ma anche il crimine organizzato utilizza società finanziarie svizzere per scopi criminali e quindi anche a livello di Ufficio del registro fondiario o del Registro di commercio. Si tratta di vedere se non vi siano altre prassi che si possano inserire a livello cantonale quali ad es quella di esigere preventivamente l'iscrizione FINMA alle società finanziarie in via di costituzione.

Ad oltre un anno da quest'ultime notizie di stampa, si chiede al Governo se:

1. Le verifiche giuridiche sulla legalità di un tale formulario di autodichiarazione sono state effettuate?
2. In caso affermativo, a quali conclusioni si è giunti?
3. In caso negativo, quali sono stati gli impedimenti?
4. Vi sono stati altri sviluppi in quest'ultimo anno circa i lavori di modifica federali nel contesto sopra indicato e meglio in tema di pagamenti a contanti tramite Uffici esecuzione e fallimenti?
5. Si prospetta ev. altra modulistica cantonale in settori quali gli Uffici del registro fondiario o del registro di commercio volti a ridurre i rischi di questa natura?
6. Quali misure sono previste per impedire che vengano registrate a registro di commercio società finanziarie che non sono al beneficio dell'autorizzazione FINMA?

Matteo Quadranti

⁵ <https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Quando-lo-Stato-ti-pulisce-il-denaro--1807877.html>